



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1696 del 2024, proposto da Poseidone S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Merciarì, Nicolò Maellaro, Vito Fabio Colonna, con domicilio eletto presso lo studio Nicolò Maellaro in Bari, via Abate Gimma 147;

contro

Centrale Unica di Committenza Presso L'Unione dei Comuni Montedoro, non costituito in giudizio;

Comune di Ginosa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-della Deliberazione della Giunta Comunale di Ginosa 17/10/2024 n. 198, pubblicata presso l'Albo pretorio on line del medesimo Comune di Ginosa a far

data dal 21/10/2024 (n. pubblicazione 2975 del 2024), recante “Sentenza Consiglio di Stato 4480/2024. Procedura selettiva finalizzata all'assegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive del territorio costiero del Comune di Ginosa. Presa d'atto del Decreto-Legge 16 Settembre 2024 n.131. Indirizzi operativi”;

- della determinazione dirigenziale del Comune di Ginosa 15/11/2024 n. 2441, pubblicata presso l'Albo pretorio on line del medesimo Comune a far data dal 20/11/2024 (n. pubblicazione 3310 del 2024), recante “Approvazione dell'Avviso per la procedura di assegnazione delle concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto N. 20 concessioni di beni demaniali marittimi siti nel Comune di Ginosa per finalità turistico ricreative ex artt. 36 e 37 cod. nav. e l.r. n. 17/2015 e ss.mm.ii. di cui n. 12 per STABILIMENTO BALNEARE(SB), n. 2 per STABILIMENTO BALNEARE CON AREA ATTREZZATA PER CANI (AAA), N. 4 per spiaggia LIBERA CON SERVIZI (SLS), N.2 per PUNTI DI ORMEGGIO (CPO)”;

- lo “AVVISO inerente la procedura di assegnazione delle concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto N. 20 concessioni di beni demaniali marittimi siti nel Comune di Ginosa per finalità turistico ricreative ex artt. 36 e 37 cod. nav. e l.r. n. 17/2015 e ss.mm.ii. di cui N.12 per STABILIMENTO BALNEARE (SB), N. 2 per STABILIMENTO BALNEARE CON AREA ATTREZZATA PER CANI (AAA), N. 4 per SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI (SLS), N.2 per PUNTI DI ORMEGGIO (CPO)”, pubblicato in data 19/11/2024 presso il sito istituzionale del Comune di Ginosa e sulla piattaforma Telematica di negoziazione e appalti denominata Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni Montedoro. Comprensivo di tutti gli allegati al medesimo Avviso, tra i quali segnatamente: l'allegato A.1. (“Inquadramento territoriale”); l'allegato A.2. (“Schede grafiche concessione tipo”), l'allegato B (“scheda grafica dettaglio tipo”); l'allegato C (“schema concessione demaniale tipo_definitivo”); l'allegato D (“Attestato avvenuto sopralluogo”); l'allegato E (Patto di integrità); l'atto

“prot_24502_del_19_11_2024_all C - schema concessione demaniale tipo_definitivo”; l’allegato M (Regolamento Gara telematica BANDI CONCESSIONE”); l’atto “prot_24396_del_18_11_2024_Determina_di_approvazione_schema_bando”;

- in parte qua, della determinazione dirigenziale 4/12/2024 n. 2579;

nonché per l’annullamento di ogni atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, anche non conosciuto e, in di ogni atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, anche non conosciuto e, in particolare ed ove occorra, se del caso in parte qua:

- della Delibera della Giunta Comunale di Ginosa n. 114 del 06.06.2024;

- della Determinazione dirigenziale n.1275 del 11/06/2024 (Reg. Sett. n. 68 del 11/6/2024), nella parte in cui ha avviato la predisposizione del Bando-Tipo per l’affidamento delle nuove concessioni demaniali marittime; la delibera identificata nella DGC 17/10/2024 come “avente ad oggetto “Progetto piano comunale delle coste di Ginosa. Integrazioni e indicazioni operative””, con la quale “si incaricava il Responsabile del VII Settore e del Servizio Demanio Marittimo, ad integrazione di quanto già stabilito con la propria DGC n. 314 del 29-12-2023, di adottare i provvedimenti necessari per l’adeguamento degli elaborati del progetto di piano comunale delle coste (P.C.C.). secondo le indicazioni contenute nell’elaborato planimetrico di aggiornamento allegato alla delibera medesima.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato – in punto di rito – che A.G.C.M., pur essendo soggetto legittimato a proporre impugnazione nei confronti di provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi dello specifico interesse pubblico affidato alle sue cure ovvero ad intervenire in giudizio, non può tecnicamente qualificarsi soggetto contro-interessato nell’ambito di un contenzioso relativo ad un rapporto concessorio di beni demaniali marittimi;

Considerato che le D.D. n. 1275 dell'11/6/2024 e n. 1346 del 21/6/2024, così come le dichiarazioni di parte ricorrente rese a mezzo p.e.c nel giugno 2024 e relative alla presa d'atto della proroga tecnica fino al 31/12/2024, risultano atti antecedenti temporalmente rispetto alla normativa sopravvenuta di cui al D.L. 131/2024 convertito con L. 166/2024 (recante modifica della legge 118/2022);

Considerato che – sia pure entro i limiti della sommaria cognitio, propri della presente fase cautelare monocratica – ricorrono i presupposti per concedere l'invocata cautela nei limiti e nei termini di seguito precisati, atteso che anzitutto la suindicata normativa sopravvenuta non appare prima facie qualificabile come proroga automatica della durata delle c.d.m. in essere;

Considerato che il paventato periculum in mora appare meritevole di favorevole considerazione in questa sede unicamente sotto il profilo della individuazione della scadenza della c.d.m. al 31/12/2024, in violazione di quanto invece previsto dall'art. 4 co. VII della L.118/2022 e successive modificazioni (che qualifica peraltro legittima l'occupazione dell'area demaniale fino alla data di definizione dell'atto di regolazione del nuovo rapporto concessorio), nonché dalla normativa sopravvenuta (D.L.131/2024, convertito con modificazioni con l'art. 1 co. I con L. 166/2024);

Considerato viceversa che il periculum rappresentato da parte ricorrente sotto tutti gli ulteriori restanti profili (ivi compreso – tra gli altri - quello relativo all'omessa previa determinazione dell'indennizzo dovuto al concessionario uscente) non appare coerente con il ricorso alla cautela monocratica, essendo compatibile con la deliberazione nell'ordinaria sede collegiale ex art. 55 c.p.a.;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce il giorno 28 dicembre 2024.

Il Presidente
Antonio Pasca

IL SEGRETARIO